

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Chubb Travel Insurance – Viaggio Singolo

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza multirischi a copertura di un viaggio avente come luogo di partenza una località ubicata in Italia ed effettuato dall'Assicurato a solo scopo turistico, ad almeno 50Km dalla residenza/domicilio, entro la durata massima pari a 30 giorni, incluso le tratte in congiunzione ed il viaggio di ritorno. La polizza è dedicata esclusivamente a persone fisiche residenti o domiciliate in Italia, di età inferiore a 70 anni.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Assistenza 24 h su 24 alla persona in viaggio, incluso il trasferimento e rientro sanitario organizzato. Il massimale varia a seconda della prestazione
- ✓ Spese mediche all'estero per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili conseguenti ad infortunio o a malattia improvvisa. La garanzia opera per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera
- ✓ L'importo della penale per modifica o annullamento del viaggio addebitata all'Assicurato, e purché assicurati per il medesimo viaggio anche ai suoi familiari e compagni di viaggio, in caso di:
 - malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, di un familiare e di un compagno di viaggio
 - danni materiali alla casa, citazione o convocazione in tribunale dell'Assicurato stesso (opzionale)
- ✓ Protezione del bagaglio e degli effetti personali in caso di furto, rapina, scippo, perdita, danneggiamento (opzionale)
- ✓ Ritardata (oltre 12 ore) consegna del bagaglio (opzionale)
- ✓ Smarrimento dei documenti personali (opzionale)
- ✓ Spese per l'acquisto di un nuovo titolo di viaggio in sostituzione di quello eventualmente non utilizzato a seguito di ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza in caso di incidente del mezzo di trasporto o ritardo del mezzo pubblico (opzionale)
- ✓ Ritardata partenza o abbandono del viaggio (opzionale)
- ✓ Mancata coincidenza (opzionale)
- ✓ Interruzione del viaggio (opzionale)
- ✓ Responsabilità civile in viaggio (opzionale)
- ✓ L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente derivante da, relativo a o in ogni modo collegato al COVID-19 o sue diffusioni
- ✗ Viaggi intrapresi verso un territorio dove sia in vigore un divieto o una limitazione emessi da una autorità pubblica competente al momento della partenza
- ✗ Viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi speciali
- ✗ Sinistri derivanti da eventi prevedibili o noti all'Assicurato al momento della stipula della polizza, eventi non oggettivamente documentabili
- ✗ Sinistri derivanti da malattie preesistenti e note all'Assicurato alla stipula della polizza o alla prenotazione del viaggio, se successivo
- ✗ Viaggi intrapresi contro il consiglio medico
- ✗ Sinistri occorsi durante attività lavorative o derivanti da attività sportive e ricreative non elencate nella polizza
- ✗ Fallimento del vettore, tour operator o altro operatore turistico

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura assicurativa deve essere stipulata entro le ore 24.00 del giorno antecedente la data di inizio del viaggio (data di partenza)
- ! Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata oltre le ore 24 del giorno successivo alla data di prenotazione del viaggio e lo stesso ha inizio entro 30 giorni dalla data di acquisto della polizza, affinché le cause di infortunio e malattia siano valide ai fini della denuncia di un sinistro annullamento o modifica del viaggio, è necessario che il sinistro stesso comporti almeno una notte di ricovero in un istituto di cura oppure una frattura ossea.
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa è valida per la destinazione scelta in fase di richiesta del preventivo ed indicata nel Certificato di Assicurazione
- ✓ La polizza non è valida per viaggi effettuati in tutto o in parte verso, attraverso o nei seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea



Che obblighi ho?

- Dichiarare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- In conformità a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 34/2010, sottoscrivere il Certificato di Assicurazione e trasmetterne copia firmata all'Assicuratore all'indirizzo e-mail chubb.italy.travel@chubb.com, o tramite fax al numero +39 02 27095581 o tramite lettera per posta ordinaria all'indirizzo Chubb European Group SE, - Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano
- Per le garanzie di assistenza in viaggio e per le spese mediche all'estero, ai fini della gestione del sinistro è obbligatorio il contatto preventivo con Chubb Assistance al numero 800 381 601 (dall'Italia) o (+39) 06 42115813 (dall'Estero) o all'indirizzo e-mail gestione.servizi@ip-assistance.com, (24 ore su 24, 365 giorni l'anno) prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale
- Denunciare il sinistro all'Assicuratore il prima possibile, e comunque entro 30 giorni dal momento in cui se ne sia venuti a conoscenza, nelle modalità previste in polizza per ogni singola garanzia, mettendo a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle verifiche del caso
- In caso di sinistro relativo alla garanzia Responsabilità civile in viaggio, denunciarlo per iscritto all'Assicuratore entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza
- Per la garanzia "Annullamento o modifica del viaggio", darne avviso al vettore e/o tour operator e/o struttura ricettiva prima di contattare Chubb e comunque prima della partenza del viaggio
- Se per il medesimo rischio sono state contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun Assicuratore



Quando e come devo pagare?

La polizza può essere acquistata all'indirizzo www.chubbtravelinsurance.it entro le ore 24:00 del giorno antecedente la "Data di inizio della copertura" pagando il premio in un'unica soluzione mediante carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie annullamento o modifica del viaggio, riprotezione del viaggio, abbandono del viaggio decorrono dalla "Data di inizio della copertura" così come risultante dal Certificato di Assicurazione e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il viaggio e comunque non oltre la "Data di inizio del viaggio" indicata nel certificato di Assicurazione.

La garanzia ritardata partenza o ritardo del volo decorre dalle ore e dalla data di acquisto della polizza e rimane operativa fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la "Data di fine della copertura" indicata nel certificato di Assicurazione.

Le garanzie ritardata consegna del bagaglio e mancata coincidenza operano per il solo viaggio di andata e terminano con l'arrivo alla destinazione finale.

Tutte le altre garanzie decorrono dal momento dell'inizio del viaggio e restano operative fino al termine del viaggio stesso e comunque non oltre la "Data di fine della copertura" indicata nel certificato di Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa automaticamente senza obbligo di disdetta alla sua naturale scadenza.

L'Assicurato avrà diritto di recedere unilateralmente senza specificarne il motivo entro e comunque non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza stessa, purché il viaggio non abbia avuto inizio, comunicando la propria volontà di recedere utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo e-mail: chubb.italy.travel@chubb.com;
- lettera per posta ordinaria all'indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Assicurazione Viaggi

CHUBB

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Im presa: Chubb European Group SE

Prodotto: Chubb Travel Insurance – Viaggio Singolo

DIP Aggiuntivo realizzato in data: giugno 2020. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Im presa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza comprende tra gli Infortuni:

- ✓ Asfissia meccanica, compreso l'annegamento
- ✓ Assideramento o congelamento
- ✓ Colpi di sole o di calore
- ✓ Lesioni da sforzo
- ✓ Ernie traumatiche e da sforzo, incluse le ernie discali
- ✓ Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza
- ✓ Avvelenamento, intossicazioni e lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o dall'assorbimento di bevande o sostanze in genere
- ✓ Infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili ai sensi di polizza
- ✓ Lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive
- ✓ Infortuni sofferti in stato di male od incoscienza
- ✓ Relativamente alle garanzie Assistenza in viaggio e Spese Mediche, gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezione a carattere generale e atti di terrorismo, per un periodo massimo di 7 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi citati esisteva o era in atto al momento del suo arrivo

L'impresa risarcisce i danni fino ai massimali di seguito indicati ed in base alla destinazione del viaggio indicata nel Certificato di Assicurazione:

Garanzia	Italia	Paesi Zona 1 (**)	Paesi Zona 2 (**)	Paesi Zona 3 (**)
Assistenza in viaggio	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
Consulto medico telefonico	Illimitato	Illimitato	Illimitato	Illimitato
Invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia	Spese effettive	-	-	-
Segnalazione di un medico specialista all'estero	-	Max 3 volte	Max 3 volte	Max 3 volte
Trasferimento e Rientro con un familiare assicurato	Spese Effettive	Spese Effettive	Spese Effettive	Spese Effettive
Rimpatrio della salma	€ 5.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato
Rientro anticipato	€ 500 per Assicurato e € 1.125 per polizza	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per polizza	€ 1.500 per Assicurato e € 4.000 per polizza	€ 2.000 per Assicurato e € 4.500 per polizza
Rientro degli altri assicurati	€ 250 per polizza	€ 500 per polizza	€ 1.000 per polizza	€ 1.000 per polizza
Rientro dei minori assicurati	€ 500 per Assicurato e € 1.125 per polizza	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per polizza	€ 1.500 per Assicurato e € 4.000 per polizza	€ 2.000 per Assicurato e € 4.500 per polizza
Rientro dell'assicurato convalescente	€ 1.000 per Assicurato	€ 1.000 per Assicurato	€ 1.000 per Assicurato	€ 1.000 per Assicurato
Prolungamento del soggiorno	-	€ 375 per Assicurato (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)
Prolungamento del soggiorno dei compagni di viaggio	-	€ 375 per Assicurato (€ 75 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)	€ 500 per Assicurato (€ 100 al giorno, max 5 gg)
Viaggio di un familiare per raggiungere il congiunto ricoverato	€ 500 per polizza	€ 700 per polizza	€ 1.000 per polizza	€ 1.000 per polizza
Invio di messaggi urgenti	Max 3 volte	Max 3 volte	Max 3 volte	Max 3 volte
Informazioni e segnalazioni di medicinali corrispondenti all'estero	-	Max 3 volte	Max 3 volte	Max 3 volte
Invio di medicinali urgenti all'estero	-	Max 3 volte	Max 3 volte	Max 3 volte
Interprete all'estero	-	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per polizza	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per polizza	€ 1.000 per Assicurato e € 2.250 per polizza
Anticipo di denaro	-	€ 5.000 per polizza	€ 5.000 per polizza	€ 5.000 per polizza
Rimborso delle spese telefoniche	-	€ 350 per Assicurato	€ 350 per Assicurato	€ 350 per Assicurato

Garanzia	Italia	Paesi Zona 1 (**)	Paesi Zona 2 (**)	Paesi Zona 3 (**)
Spese Mediche	Massimale	Massimale	Massimale	Massimale
Ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e relativi onorari medici, urgenti e non procrastinabili	-	€ 150.000 per Assicurato (#) (Max Degenza 100giorni)	€ 300.000 per Assicurato (#) (Max Degenza 100 giorni)	€ 1.000.000 per Assicurato (#) (Max Degenza 100 giorni)
Spese per visite mediche e/o farmaceutiche, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero, soccorso	-	€ 2.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato	€ 10.000 per Assicurato
Spese per cure odontoiatriche urgenti	-	€ 250 per Assicurato	€ 250 per Assicurato	€ 250 per Assicurato
Spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso/primo ricovero	-	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)
Spese per il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina	-	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)
Rientro sanitario	-	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)	Compreso nel massimale per assicurato (#)

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione	
Annullamento o modifica del viaggio	Il rimborso dell'importo della penale addebitata all'Assicurato e – purché assicurati e partecipanti al medesimo viaggio – ai suoi familiari e compagni di viaggio per modifica o annullamento del viaggio in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - malattia improvvisa, infortunio o decesso dell'Assicurato, membro della sua famiglia e/o compagno di viaggio - danni materiali causati alla casa dell'Assicurato e derivanti da incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria ed insostituibile la presenza dello stesso Assicurato - citazione o convocazione dell'Assicurato in Tribunale davanti al Giudice Penale o sua convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente all'iscrizione al viaggio
Protezione Bagaglio ed Effetti Personali	Il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato a seguito di furto, furto con scasso, rapina, scippo, incendio, perdita, danneggiamento, mancata riconsegna del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali.
Ritardata Consegna del bagaglio	Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di articoli di prima necessità a seguito di ritardata consegna del bagaglio di oltre 12 ore.
Smarrimento o Furto del passaporto/patente	In caso di smarrimento, distruzione o furto del passaporto e/o della patente di guida dell'Assicurato, il rimborso delle spese sostenute dallo stesso per ottenere i documenti sostitutivi e necessari per il suo rientro e/o delle spese sostenute per il rifacimento degli stessi documenti
Riprotezione del viaggio	Il rimborso dei costi sostenuti dall'Assicurato per l'acquisto di nuovi titoli di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili a seguito di suo ritardato arrivo nel luogo di partenza dovuto ad incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza, e/o conseguente a ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza.
Ritardata partenza/Ritardo del volo & Abbandono del viaggio	Il pagamento di un indennizzo in favore dell'Assicurato o alternativamente – qualora l'Assicurato rinunci al viaggio dopo un ritardo di almeno 24 ore - il rimborso dei costi di viaggio e di albergo non utilizzati dallo stesso in caso di ritardata partenza del viaggio di andata dall'Italia o del viaggio di ritorno verso l'Italia pari ad almeno 8 ore, oppure in caso di mancato decollo dell'aeromobile a causa di problemi meccanici/strutturali o di ritardo dello stesso dovuto a sciopero, agitazione di lavoratori o guasti meccanici.
Mancata Coincidenza	Il pagamento di un indennizzo in favore dell'Assicurato in caso di perdita della coincidenza a causa del ritardato arrivo del mezzo di trasporto su cui esso viaggiava, purché il vettore non metta a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro le 4 ore successive al suo effettivo orario di arrivo.
Interruzione del viaggio	Il rimborso del biglietto di viaggio e delle spese di soggiorno non utilizzate a seguito di interruzione del viaggio conseguente a: <ul style="list-style-type: none"> - malattia improvvisa, infortunio o decesso dell'Assicurato, membro della sua famiglia e/o compagno di viaggio - utilizzo della prestazione Rientro Anticipato - danni materiali causati alla casa dell'Assicurato e derivanti da incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria ed insostituibile la presenza dello stesso Assicurato
Responsabilità Civile in viaggio	L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente causati a terzi e derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale commesso nell'ambito della vita privata durante il periodo di validità della polizza



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

X Viaggi effettuati a scopo di studio o di lavoro

- ✗ Viaggi che prevedono lo svolgimento di attività di lavoro o attività manuali di qualsiasi tipo
- ✗ Viaggi effettuati allo scopo di praticare qualsiasi sport invernale
- ✗ Viaggi effettuati allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici e/o cure dentarie
- ✗ Viaggi in cui, alla data di prenotazione, l'Assicurato o il compagno di viaggio fossero a conoscenza di una qualsiasi causa che potesse dar luogo all'annullamento, modifica o all'interruzione del viaggio o ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza
- ✗ Sinistri conseguenti a situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere, fatto salvo quanto indicato nella Sezione "Che cosa è assicurato?"
- ✗ Sinistri conseguenti ad atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico, fatto salvo quanto indicato nella Sezione "Che cosa è assicurato?"
- ✗ Sinistri derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti
- ✗ Sinistri derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura
- ✗ Sinistri derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo o qualsiasi danno ambientale
- ✗ Sinistri conseguenti a scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori di cui l'Assicurato sia a conoscenza alla data della stipula della polizza o alla data di partenza del viaggio
- ✗ Patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile
- ✗ Malattie pregresse o preesistenti e note all'Assicurato alla data di stipula della polizza o di prenotazione del viaggio, se successiva
- ✗ Quarantene
- ✗ Atti di temerarietà
- ✗ Sinistri derivanti da atti illegali posti in essere dall'Assicurato o contravvenzione da parte di questi a norme o proibizioni di qualsiasi governo
- ✗ Sinistri derivanti dalla guida non autorizzata o senza adeguata licenza di guida di ciclomotore o veicoli a motore
- ✗ Sinistri derivanti dalla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore
- ✗ Sinistri derivanti da qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta
- ✗ Sinistri derivanti dalla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore o salvo le stesse abbiano carattere ricreativo
- ✗ Conseguenze dell'abuso di alcolici o dell'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti
- ✗ Negazioni di visti consolari
- ✗ Sinistri conseguenti ad atti dolosi o colposi dell'Assicurato
- ✗ Tentato suicidio o suicidio
- ✗ Sinistri derivanti da attività che implicano l'utilizzo di esplosivi e/o armi da fuoco
- ✗ Eventi non occorsi durante il viaggio

Relativamente alla garanzia Assistenza in viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato Chubb Assistance e casi in cui ne disattenda le indicazioni
- ✗ Paesi in stato di guerra dichiarata o di fatto, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, fatto salvo quanto indicato nella Sezione "Che cosa è assicurato?"
- ✗ Casi in cui le Autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di Assistenza diretta, indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra
- ✗ Casi in cui l'Assicurato richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato contro il parere dei sanitari della struttura stessa, o rifiuti il trasporto/rientro sanitario
- ✗ Sinistri verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato, eccetto quelli verificatisi entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo

- ✗ Costi di qualsiasi natura e sostenuti dall'Assicurato all'estero in caso di suo rifiuto del rimpatrio quando è già stato dichiarato idoneo a viaggiare dal punto di vista medico (Fit to fly)
- ✗ Costi per cure che, a giudizio di Chubb Assistance, siano ritenute non necessarie o procrastinabili
- ✗ Spese sostenute dall'Assicurato successivamente al rientro al proprio domicilio/residenza per situazioni conseguenti a malattie o infortuni verificatisi in viaggio

Relativamente alla garanzia Spese Mediche sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Sinistri conseguenti a qualsiasi condizione medica preesistente e nota all'Assicurato che sia stata diagnostica, curata o per la quale è stato richiesto il ricovero ospedaliero o ambulatoriale prima della prenotazione del viaggio
- ✗ Sinistri conseguenti a qualsiasi trattamento medico o intervento chirurgico ritenuto non necessario dal punto di vista medico o non direttamente collegato all'infortunio o alla malattia per cui l'Assicurato sia stato ricoverato
- ✗ Trattamenti medici, chirurgici o preventivi che possano essere posticipati fino al rientro dell'Assicurato in Italia, secondo il parere di un medico
- ✗ Trattamenti estetici
- ✗ Trattamenti o prestazioni fornite da una casa di cura, centro di riabilitazione o centro benessere, cure riabilitative, acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici
- ✗ Qualsiasi trattamento medico per cui l'Assicurato si è recato all'estero
- ✗ Sinistri derivanti da farmaci assunti già prima dall'Assicurato e che esso dovrà continuare ad assumere durante il viaggio
- ✗ Qualunque spesa sostenuta dall'Assicurato in Italia, ad eccezione delle cure sostenute al rientro entro 30 giorni per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio
- ✗ Ulteriori costi di viaggio e di albergo sostenuti dall'Assicurato e non preventivamente autorizzati da Chubb Assistance
- ✗ Costi di viaggio e di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti dal viaggio
- ✗ Ulteriori costi di alloggio per una camera singola o privata
- ✗ Spese di cremazione o di sepolture sostenute in Italia
- ✗ La franchigia per le spese mediche sostenute, tranne nei casi in cui l'Assicurato abbia contribuito ad una riduzione delle spese mediche presentando la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) nell'ambito dell'Unione Europea, inclusi Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
- ✗ Parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza ed eventuali complicazioni della gravidanza note ed antecedenti al viaggio
- ✗ Sinistri derivanti dalla pratica di sport invernali e derivanti da qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta
- ✗ In caso di Rientro o Trasferimento sanitario sono escluse dalle prestazioni: le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico di Chubb Assistance, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del viaggio; le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse ricoverato

Relativamente alla garanzia Annullamento o Modifica del viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Infortuni, malattie o decessi verificatisi prima della stipula della polizza e da cui potrebbe derivare una valida causa di interruzione del viaggio
- ✗ Parto naturale o con taglio cesareo, interruzione volontaria della gravidanza, stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione e dal puerperio
- ✗ Casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato al vettore, tour operator, struttura ricettiva o fornitore di servizi accessori al viaggio e anche direttamente all'impresa la rinuncia formale al viaggio prenotato, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la Data di Inizio del viaggio
- ✗ Furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio
- ✗ Sinistri derivanti dalla eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad annullare il proprio viaggio, al di fuori degli eventi indennizzabili ai sensi di polizza
- ✗ Volontaria decisione di annullare il viaggio da parte dell'Assicurato o del compagno di viaggio, a meno che il motivo dell'annullamento non sia indennizzato ai sensi di polizza

- ✘ Annullamento e/o modifica del viaggio a seguito di licenziamento, sospensione del lavoro, accettazione di un nuovo lavoro
- ✘ Citazione o convocazione in Tribunale nel caso in cui l'Assicurato sia convocato in qualità di consulente o se la sua professione prevede regolarmente la presenza in Tribunale
- ✘ Chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa
- ✘ Tasse aeroportuali rimborsate dal vettore o tour operator
- ✘ Visti, costi di gestione pratica e fees d'agenzia o di biglietteria, ove applicate
- ✘ Il premio di polizza

Relativamente alla garanzia Protezione Bagaglio ed Effetti Personali sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Lettori multimediali, occhiali da vista e da sole, carica batterie, orologi, smartphones
- ✘ Denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti personali di identificazione
- ✘ Sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata (anche se il bagaglio si trovi riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave)
- ✘ Danni provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo
- ✘ Sinistri verificatisi durante il soggiorno in campeggio
- ✘ Sinistri che si verifichino entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato, eccetto quelli che accadono entro l'area doganale dell'aeroporto o del porto marittimo
- ✘ Furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave
- ✘ Furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno
- ✘ Furto del bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20:00 e le ore 7:00
- ✘ Accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (com presa autoradio o riproduttore estraibili)
- ✘ Furto o danni a beni coperti da altre assicurazioni
- ✘ Danni di cui non sia prodotta una copia della denuncia vistata dalle Autorità del luogo dove si è verificato l'evento
- ✘ Casi di dimenticanza ed incuria

Relativamente alla garanzia Ritardata Consegna del bagaglio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Casi di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto o porto marittimo che si trovi entro un raggio di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato
- ✘ Tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio
- ✘ Acquisti effettuati nella località di rientro

Relativamente alla garanzia Smarrimento o Furto del passaporto/patente sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Smarrimento o furto del passaporto e/o della patente di guida lasciati incustoditi a meno che non siano contenuti in un luogo sicuro o in una cassetta di sicurezza
- ✘ Sequestro o confisca da parte delle autorità doganali o da altra autorità

Relativamente alla garanzia Ritardata partenza/Ritardo del volo & Abbandono del viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✘ Qualsiasi sinistro dovuto a sospensione del servizio di trasporto pubblico imposto dall'Autorità per l'Aviazione civile, Autorità Portuale o altra Autorità di pari grado
- ✘ Eventuali oneri o spese sostenute o regolate attraverso buoni promozionali o punti, multiproprietà, costi di gestione, costi di manutenzione o commissioni di cambio in relazione alla multiproprietà o accordi analoghi
- ✘ Costi di viaggio di albergo in cui il trasporto e/o l'alloggio siano di categoria superiore rispetto a quelli previsti dal viaggio
- ✘ Qualunque sinistro nel caso in cui non sia stato stimato/concesso il tempo sufficiente per la partenza
- ✘ Qualunque sinistro verificatosi in presenza di un viaggio effettuato contro il parere dell'Autorità nazionale o locale competente e/o a seguito di restrizioni e/o limitazioni emesse da qualsiasi

	<p>governo/autorità competente, o a seguito di sciopero iniziato o annunciato prima della stipula della polizza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Qu a qualunque spesa che l'Assicurato possa recuperare dal tour operator, vettore aereo, struttura ricettiva ospitante o altro fornitore di servizio ✗ Qu a qualunque sinistro per abbando del viaggio causato da eruzione vulcanica ✗ La franchigia, qualora il viaggio fosse abbandonato <p>Relativamente alla garanzia Mancata Coincidenza sono inoltre esclusi i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Casi in cui l'Assicurato non sia stato registrato e non abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea ✗ Chiusura di aeroporti a seguito di una qualsiasi causa ✗ Casi di mancata coincidenza per cause imputabili all'Assicurato <p>Relativamente alla garanzia Interruzione del viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Infortuni, malattie o decessi verificatisi anteriormente al momento della stipula della polizza e da cui potrebbe derivare una valida causa di interruzione del viaggio ✗ Sinistri derivanti dalla eventuale situazione economica sfavorevole che possa costringere l'Assicurato ad annullare il proprio viaggio, al di fuori degli eventi indennizzabili ai sensi di polizza ✗ Volontaria decisione di interrompere il viaggio da parte dell'Assicurato o del compagno di viaggio, a meno che il motivo dell'annullamento non sia indennizzato ai sensi di polizza ✗ Costi di gestione della pratica <p>Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile in viaggio sono inoltre esclusi i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Sinistri derivanti da fatti attinenti all'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, agricola, artigianale, industriale, di volontariato in genere o connessa con affari, locazioni, noleggi o prestazioni di servizi ✗ Sinistri derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria ✗ Sinistri derivanti dalla detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse ✗ Sinistri derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi ✗ Danni causati alle cose o agli animali che le persone assicurate abbiano in custodia o consegna o detengano a qualsiasi titolo o destinazione ✗ Sinistri conseguenti alla proprietà o detenzione di cani pit-bull o di altra razza con spiccate attitudini aggressive così come indicato dall'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni e/o sostituzioni ✗ Sinistri derivanti dalla partecipazione ad attività sportive con carattere professionale o semi-professionale, compresa la partecipazione ad attività equestri intese come utilizzo di cavalli e altri animali da sella, anche se effettuate con il consenso del proprietario ✗ Sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi ✗ Danni cagionati a persone e/o cose direttamente o indirettamente derivanti da: proprietà, possesso ed uso a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, da parte dell'Assicurato di immobili, caravan ed il loro contenuto; qualsiasi atto dannoso, illecito od omissione volontaria ✗ Sinistri conseguenti a trasmissioni di malattie infettive da parte dell'Assicurato ✗ Sinistri derivanti dal possesso ed uso di sostanza stupefacenti o droghe a meno che non siano prescritte da un medico ✗ Sinistri derivanti dalla proprietà, dalla guida o dall'uso di veicoli a motore, aeromobili inclusi Droni (o APR), veicoli spaziali, natanti forniti di motore, natanti di lunghezza superiore a 6,5 metri ✗ Danni cagionati da opere in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori ✗ Sinistri derivanti da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà delle persone assicurate o da esse detenute ✗ Danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso ✗ Sinistri derivanti da lavori di costruzione o demolizione di manufatti in genere ✗ Danni causati alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Sinistri derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o conduttore, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi “mobili” o meglio “smontabili”), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali ✘ Sinistri derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l’assicurazione ✘ Danni cagionati a condutture, impianti sotterranei in genere, fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati ✘ Sinistri derivanti direttamente o indirettamente da attività di Information & Communication Technology, in tale fattispecie si intende inclusa l’attività svolta via Internet, nonché l’attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica ✘ Sinistri conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ✘ Sinistri derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge ✘ Sinistri derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme ed impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms) ✘ Sinistri derivanti dalla detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione artificiale di particelle atomiche, oppure verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ✘ Sinistri conseguenti, direttamente o indirettamente: da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri; dall’esposizione al “fumo passivo”; dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF) ✘ Sinistri conseguenti, direttamente o indirettamente, da azioni riprovervoli o chiaramente ostili esercitate anche attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, ad inadempimenti del Contratto di Lavoro o di contratti similari, verso i dipendenti quali, a titolo esemplificativo: illecita destituzione, revoca o licenziamento ingiustificato di un dipendente; illecita mancata promozione, deprivazione di opportunità di carriera, provvedimento disciplinare; ogni tipo di discriminazione e molestia, tipo quelle sessuali, razziali, etniche, religiose, ambientali, anche rivolte a disabili (inclusa la realizzazione di vessazioni in ambito lavorativo); violazione del diritto alla riservatezza, nonché ingiuria e diffamazione del dipendente ✘ Danni conseguenti ad attività svolte in connessione alle associazioni sindacali e dei lavoratori ✘ Qualsiasi rischio che rientra nelle seguenti categorie: responsabilità civile personale e professionale relativa alla “culpa in vigilando” (ad eccezione di amici e familiari) di insegnanti di qualsiasi ordine e grado scolastico, tutor e badanti (l’elenco è da intendersi a titolo esemplificativo ma non esaustivo); membri di associazioni che svolgono attività che possono essere considerate pericolose
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! L’Impresa non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l’Impresa a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell’Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d’America o da convenzioni internazionali
- ! Non sono assicurabili le persone fisiche, persone giuridiche e determinati tipi di attività connesse ai seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea
- ! Le persone di età inferiore ai 18 anni sono assicurabili a condizione che la polizza venga stipulata da un familiare maggiorenne in qualità di Contraente ed i nominativi siano indicati nel Certificato di Assicurazione
- ! Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)
- ! Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, l’Impresa non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione
- ! Relativamente alla garanzia Assistenza in viaggio e qualora l’Assicurato non risieda in Italia, le prestazioni dovute alla sua residenza saranno prestate al suo domicilio in Italia

Il contratto prevede l’applicazione delle seguenti franchigie:

Garanzia	Italia	Paesi Zona 1 (**)	Paesi Zona 2 (**)	Paesi Zona 3 (**)
----------	--------	----------------------	----------------------	----------------------

	Franchigia	Franchigia	Franchigia	Franchigia
Assistenza in viaggio	-	-	-	-
Spese Mediche	-	€ 100	€ 100	€ 100
Annullamento o Modifica Del Viaggio	20% min. € 100	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100
Protezione Bagaglio Ed Effetti Personali	-	-	-	-
Riprotezione del viaggio	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100
Ritardata partenza / Ritardo del volo	-	-	-	-
Abbandono del viaggio	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100
Mancata coincidenza	-	-	-	-
Interruzione del viaggio	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100	20% min € 100
Responsabilità civile in viaggio	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - Fornire all'Impresa ogni informazione e documentazione necessaria alla corretta gestione del sinistro ed ogni altra informazione e/o documentazione indicata in polizza - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: Per le prestazioni di Assistenza in viaggio l'Impresa si avvale di Chubb Assistance sulla base di una convenzione, sottoscritta con Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma, quale soggetto autorizzato in conformità alle norme di legge.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro quest'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza non prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di recesso sarà restituito il premio di polizza, al netto delle imposte dovute se già corrisposte da parte dell'Impresa, senza l'applicazione di alcuna penale



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Relativamente alla garanzia Ritardata consegna del bagaglio è operante una carenza pari a 12 ore
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi, oltre al diritto di recesso, in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia di età inferiore a 70 anni compiuti.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 44%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Ev eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi:</p> <p>Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano</p> <p>Fax: 02.27095.430</p> <p>Em ail: ufficio.reclami@chubb.com</p> <p>L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p>
All'IVASS	<p>Qu allora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.</p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.